



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 10/09/2020

### FATTO

La ricorrente, cointestataria con la nonna di un buono fruttifero postale ordinario di L. 250.000, emesso il 14.01.1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce che al momento della liquidazione del titolo l'intermediario non ha calcolato correttamente l'importo dovuto, in quanto non ha considerato i rendimenti maturati dal 20° al 30° anno. Osserva infatti che il buono fruttifero reca sul *retro* una tabella con i rendimenti originari e un timbro sovrapposto indicante "serie Q/P", con tassi differenti fino al 20° anno, e privo di un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno, che quindi andrebbe rimborsato come indicato a tergo del titolo.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi del buono sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto di ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto



Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio la ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché il timbro modificativo veniva apposto sul titolo in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro del buono e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso*", che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, hanno ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

La ricorrente chiede rimborso degli importi dal 20° al 30° anno così come indicato a tergo del BFP. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre precisare che, dalla ricostruzione offerta dalle parti, la ricorrente si è limitata a chiedere il rimborso del buono scaduto, senza tuttavia riscuotere la somma offertagli dall'intermediario, in quanto in disaccordo con quest'ultimo sull'importo da liquidare.

Sul punto, il Collegio rileva che, in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare, il ricorso è ammissibile, anche in assenza della preventiva liquidazione, a condizione che, come nella specie, si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato un preventivo reclamo, in quanto da un lato sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di



accertamento consentita all'ABF; dall'altro la scelta del ricorrente di non riscuotere la somma "inferiore" offerta dall'intermediario è conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale.

Nel merito la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente lamenta la non correttezza dei rimborsi effettuati, con specifico riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulti dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019).

L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del Buono, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS